

Legge federale sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005²,

decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

² Rimane salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del ...³ sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *professione di trasportatore di viaggiatori su strada*: l'attività di qualsiasi impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, compreso l'autista. Il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri operai ed impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione;
- b. *professione di trasportatore di merci su strada*: l'attività di qualsiasi impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoticotolati;

¹ RS 101

² FF 2005 2183

³ RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

- c. *autoveicolo*: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale.

Art. 3 Autorizzazione

¹ L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

² L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale).

³ Ogni veicolo dell'impresa deve essere munito di una copia autenticata dell'autorizzazione.

⁴ L'Ufficio tiene un registro ufficiale dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 4 Condizioni

¹ Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

- a. affidabilità (art. 5);
- b. capacità finanziaria (art. 6);
- c. capacità professionale (art. 7).

² Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di onorabilità e idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell'impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.

Art. 5 Affidabilità

¹ Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:

- a. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
- b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,
 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
 3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare circa il loro peso e dimensioni.

² Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

Art. 6 Capacità finanziaria

¹ La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli.

² Il Consiglio federale determina gli importi di base.

⁴ RS 741.01

Art. 7 Capacità professionale

¹ Per soddisfare il requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

² Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

³ Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento e sottoporlo per approvazione all'autorità federale competente. Il regolamento d'esame disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell'esame.

⁴ L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall'attestato di capacità o dal diploma.

⁵ Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

⁶ Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall'esame.

Art. 8 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

² Revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.

Art. 9 Proseguimento dell'attività in caso di morte o di incapacità

¹ Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di affidabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.

² La direzione effettiva e permanente dell'impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di affidabilità e abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell'impresa.

Art. 10 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943⁶ sull'organizzazione giudiziaria.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 11 Contravvenzioni

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;
- b. contravviene a una decisione emanata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni esecutive e notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo,

è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 12 Competenza e procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano all'Ufficio federale.

² La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 172.021

⁶ RS 173.110

⁷ RS 313.0